

Il rientro dei capitali. Paletti più rigidi sulla transizione

Lo scudo esclude i procedimenti in corso

Isabella Bufacchi

ROMA

Lo scudo fiscale non offrirà la sua copertura nei casi di «procedimenti in corso», e dunque non potrà essere utilizzato a favore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria. Lo stabilisce il decreto correttivo varato ieri dal Consiglio dei ministri, apportando una modifica alle disposizioni concernenti il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dall'Italia e nascoste al Fisco: in tutto una breve aggiunta al comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto anticrisi approvato ieri stesso dal Senato.

Il ritocco alla norma, una precisazione richiesta dal Quirinale, avrà riflessi di carattere temporale: lo scudo non funzionerà per i procedimenti «in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Conversione attesa in autunno inoltrato, forse ottobre. Gli evasori che ri-

LA PRECISAZIONE

La protezione non vale nel caso di fascicoli già aperti con il Fisco. Operazione al via dal 15 settembre

sulteranno nel mirino degli accertamenti tributari e contributivi nel giorno della conversione di questa legge non potranno usare la copertura: restano circa due mesi per chiudere liti e contenziosi e sgombrare il campo all'uso dello scudo.

Questa precisazione sui procedimenti in corso, che delimita con maggiore chiarezza il perimetro di efficacia dello scudo, dovrebbe mettere fine alle incertezze riguardanti i reati coperti e non coperti dalla norma. Come facevano rilevare ieri fonti del Tesoro, il campo di applicazione della norma è ben definito perché sono esclusi tutti i reati, a eccezione della dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. Per inciso, la norma sullo scudo ter richiama le disposizioni dello scudo-1 e dello scudo-2 nelle quali sono contenuti riferimenti espliciti a delitti per associazione a delinquere di tipo mafio-

so, corruzione, concussione, estorsione, sequestro di persona, usura, traffico illecito di armi e stupefacenti, commercio di schiavi, contrabbando, riciclaggio e terrorismo.

I tempi di preparazione allo scudo ter, operazione che avrà una durata effettiva di sette mesi, si preannunciano comunque lunghi. Il provvedimento fa scattare la partenza «dal 15 settembre 2009» e poi fissa la chiusura «al 15 aprile 2010»: per gli addetti ai lavori tuttavia difficilmente i contribuenti-evasori-fruitori dello scudo saranno pronti a inviare le prime dichiarazioni riservate già in settembre.

Lo scudo ter infatti è fratello non gemello dei due scudi che lo hanno preceduto nel periodo 2001-2003 e il mercato ripone nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in arrivo dopo l'estate la speranza di trovare tutte le risposte ai propri interrogativi, anche in chiave di calcolo dell'aliquota, copertura su imposte dirette e indirette evase, su donazioni e successioni, rimpatrio delle attività patrimoniali e regolarizzazioni consentite all'interno dello spazio economico europeo con Paesi che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

«Lo scudo fiscale funziona bene se è formulato in maniera chiara e sono di semplice comprensione i limiti della sua copertura: la modifica apportata con il decreto correttivo va in questa direzione. Ma restano altri dubbi che andranno chiariti nella circolare dell'Agenzia delle entrate - è stato il commento ieri di Simone Viligiardi di STS Deloitte -. Il mercato si interroga per esempio su quale sia l'interpretazione corretta della copertura dello scudo in base al comma 3, che recita "in ogni sede amministrativa e giudiziaria, in via autonoma o addizionale": a quali reati si riferisce questo passaggio?».

isabella.bufacchi@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

